

ALLE GATO

www.lilly.it

Lilly

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: INTERCENTER

IC.2013.0003741

del 05/06/2013

Mitt.: ELI LILLY ITALIA S.p.A

Eli Lilly Italia S.p.A.

Via A. Gramsci, 731-733

50019 Sesto Fiorentino (FI)

ITALIA



Spett.le

Agenzia Regionale Intercent-ER

Viale Aldo Moro, n. 38

40127 - Bologna

La Eli Lilly Italia S.p.A., sede legale in Sesto Fiorentino, via Antonio Gramsci 731/733, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 14348, P. IVA 00426150488, in persona del sig. Antonello Paliotta nato a Esperia (FR) il 14/06/1967 in qualità di Procuratore (giusta procura del 24.04.2013 al rogito del Notaio Bernardo Basetti Sani Vettori N.Rep. 22629 registrata a Firenze il 24.04.2013 al numero 2993) e quindi nella legale rappresentanza della società Eli Lilly Italia S.p.a.

PREMESSO

- che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 192/2012, individua in 60 (sessanta giorni) il termine di pagamento relativo alle transazioni commerciali di cui sia parte un ente pubblico che fornisca assistenza sanitaria, prevedendo altresì che gli interessi moratori decorrano, secondo la misura stabilita dal successivo art. 5, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
- che l'art. 5 dello Schema di Convenzione allegato alla *lex specialis* della procedura di gara per la fornitura di medicinali AVEC 3 prevede modalità di fatturazione e termini di pagamento difforni rispetto a quelli dettati dal citato d.lgs. n. 231/2002;
- che codesta Spett.le Agenzia Regionale, in sede di risposta alle richieste di chiarimenti presentate dalla Società scrivente, ha affermato *"che la clausola relativa ai termini di pagamento ed ai tassi di interesse moratori (art. 16 "Fatturazione e Pagamenti") dello Schema di Convenzione potrà eventualmente essere oggetto di proposte al momento della sottoscrizione della Convenzione"*;

CHIEDE

Che codesta Spett.le Agenzia Regionale, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 16 - "Fatturazione e pagamenti" dello Schema di Convenzione, voglia fare applicazione delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 231/2002, convenendo che le singole Aziende sanitarie effettuino i pagamenti per le forniture ricevute da Eli Lilly Italia S.p.A. a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e che, in caso di scadenza del termine di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettino alla Società gli interessi moratori stabiliti in conformità al d.lgs. n. 192/2012 (tasso BCE + otto punti percentuali).

Sesto Fiorentino, 4 giugno 2013

ELI LILLY ITALIA S.p.A.

Il Procuratore

Antonello Paliotta